

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4473

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MIOTTO, AMATO, GRASSI, D'INCECCO, PATRIARCA,
PAOLA BOLDRINI, CAPONE**

Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, nonché dei loro familiari

Presentata l'8 maggio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prevede alcune modifiche alla legge n. 210 del 1992, con la quale si riconosce ai soggetti che, a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, hanno riportato danni irreversibili il diritto a percepire un indennizzo, vitalizio, da parte dello Stato.

Si tratta di modifiche richieste da varie associazioni di malati e che hanno già trovato riscontro nei progetti di legge presentati sia alla Camera che al Senato in questa legislatura, in particolare l'atto Camera n. 2268 della deputata Di Vita ed altri e l'atto Senato n. 2351 del senatore Maurizio Romani ed altri. In particolare, anche recentemente l'Associazione per malati emotrasfusi e vaccinati (AMEV) di Fi-

renze ha sollecitato l'esame dei progetti di legge presentati che meritano la necessaria attenzione.

Le modifiche da apportare alla legge n. 210 del 1992 riguardano:

1) la necessità di prevedere la sussistenza di un danno psicologico per i familiari conviventi contemporaneamente all'accertata lesione fisica del soggetto danneggiato da vaccinazione in quanto la lesione alla salute provocata da una vaccinazione altera l'integrità psicologica dell'intero contesto familiare e pertanto l'ambito di applicazione della legge va esteso anche a tale fattispecie finora non accolta dal Ministero della salute e dalle competenti commissioni mediche (articolo 1 della presente proposta di legge);

2) la necessità di eliminare il termine di scadenza triennale previsto dalla legge e l'esigenza di ampliare il termine di trenta giorni per poter ricorrere avverso l'eventuale giudizio negativo delle commissioni mediche (articolo 2 della presente proposta di legge);

3) la necessità di uniformare la legge a quanto disposto con il parere del Consiglio di Stato n. 5/2012 del 9 gennaio 2012, il quale ha riconosciuto che « il Ministero ha solo il potere di valutare la fondatezza o meno delle censure rivolte dal ricorrente, limitando la propria cognizione ai punti e ai capi che sono coinvolti » e che « tenuto conto che il Ministero è privo del potere di sindacare la discrezionalità tecnica della Commissione in sede di erogazione dell'indennizzo, non si capisce come tale potere

possa essergli concesso in sede di decisione del ricorso dell'interessato al di fuori dell'ambito da esso devoluto ». Pertanto con la modifica proposta si prevede che il Ministero della salute si pronunci esclusivamente sul merito dei motivi oggetto del ricorso (articolo 3 della presente proposta di legge);

4) la necessità di correggere gli effetti della citata prassi ministeriale e, pertanto, di prevedere che venga liquidato quanto dovuto ai ricorrenti (articolo 4 della presente proposta di legge);

5) la necessità di riconoscere, in analogia con numerose pronunce, indennizzi differenziati in caso di pluralità di patologie manifestatesi a seguito della somministrazione di un farmaco (articolo 5 della presente proposta di legge).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Indennizzo della lesione all'integrità psicologica dei congiunti del danneggiato).

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: « di cui al comma 1; » sono inserite le seguenti: « alle persone che, in qualità di congiunti, di appartenenti allo stesso nucleo familiare, di convivente *more uxorio* o di altra parte dell'unione civile del soggetto già indennizzato ai sensi del presente articolo, abbiano riportato una lesione all'integrità psicologica, accertata dalla competente commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 4, quale conseguenza della lesione provocata da trattamento sanitario praticato al congiunto indennizzato; ».

ART. 2.

(Termini per la presentazione delle domande di indennizzo).

1. All'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I soggetti interessati a ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano all'azienda sanitaria locale competente le relative domande, indirizzate al Ministro della salute. L'azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della salute che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative. La domanda di indennizzo da parte dei familiari che hanno riportato una lesione all'integrità psicologica, di cui al

comma 4 dell'articolo 1, è imprescrittibile »;

b) il comma 7 è abrogato.

2. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi ».

ART. 3.

(Ricorso al Ministro della salute).

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: « sentito l'ufficio medico-legale » sono inserite le seguenti: « e procedendo alla valutazione solo dei motivi proposti dal ricorrente ».

ART. 4.

(Liquidazione degli indennizzi).

1. Per i soggetti che hanno diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per i quali è stata accertata dalla commissione medico-ospedaliera l'esistenza del nesso causale tra morbo e vaccinazione ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 210 del 1992 e che, in sede di ricorso al Ministero della salute, hanno subito la modifica di voci del provvedimento di riconoscimento della patologia o del nesso causale non oggetto di esplicita impugnazione, il Ministro della salute dispone la liquidazione dell'indennizzo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

(Pluralità di esiti invalidanti).

1. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

« I Ai soggetti danneggiati che a causa di vaccinazioni, trasfusioni o somministrazione di un unico farmaco riportano più esiti invalidanti quali effetti collaterali del

trattamento sanitario, accertati dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 4, è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della salute con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto dai commi 1 e 2 ».

ART. 6.

(Disposizioni finanziarie).

1. Al maggior onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0052160